



Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato
"F. Corridoni"

Via Sant'Anna, 9 – CORRIDONIA (MC)
Sedi coordinate: Macerata - Civitanova Marche

www.ipsiacorridoni.gov.it

Codice Fiscale 80004920437 codice ufficio UFD4K5 e-mail: mcri010008@istruzione.it
Tel. Centralino 0733/434455 Fax 0733/432690 Tel. Presidenza 0733/434022 Fax 0733/434022
P.E.C.: mcri010008@pec.istruzione.it



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI INTERNI
e/o ESTERNI (artt. 33 e 40 D.I. 44/2001)**

approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 56 del 25/10/2017

PREMESSA

Nella scuola autonoma si rende talvolta necessario ricorrere ad esperti esterni per far fronte alla realizzazione di attività inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, poiché non sempre esistono risorse professionali interne, in grado di guidare gli alunni al raggiungimento di obiettivi formativi in modo efficace, efficiente e con un risparmio in fatto di tempi.

I contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa stabiliti dal D. lgs. N. 165/2001 sono così riassumibili:

1. Devono essere conferiti ad esperti in particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
2. L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
3. La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
4. Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

L'Istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di:

- Garantire l'arricchimento dell'offerta formativa,
- Realizzare particolari progetti didattici,
- Realizzare specifici programmi di ricerca, sperimentazioni e aggiornamento.

Condizioni preliminari

Le attività per le quali l'Istituzione Scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:

- coerenti con il PTOF,
- coerenti con le finalità dichiarate nel precedente articolo,
- coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.

Prima di ricorrere all'esperto esterno, è necessario accertare concretamente l'impossibilità di realizzare le attività programmate con personale in servizio interno alla scuola.

Criteri generali

- assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione,
- garantire la qualità della prestazione,
- valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili,
- scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio,
- fra più opzioni, valutare l'opportunità di dare la precedenza alla collaborazione con personale docente esperto, in servizio presso altre scuole statali, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza, ai sensi dell'art. 35, CCNL 29/11/2007.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 40 del D.I. 44/2001, l'Istituzione Scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti solo per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, quando non sia reperibile fra il personale interno la specifica competenza (o anche semplicemente la disponibilità) necessaria allo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del PTOF.
2. L'art. 31, comma 4 "Capacità negoziale".
3. L'art. 33 comma 2 del D.I. n.44/2001 prevede a tal fine che il Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, disciplini nel Regolamento di Istituto le procedure ed i criteri di scelta del contraente, al fine di

garantire la qualità della prestazione nonché il limite massimo di compenso attribuibile in relazione al tipo di attività ed all'impegno professionale richiesto.

4. La circolare n. 41 del 05/12/2003 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5. L'art. 46 della Legge n. 33 del 06/08/2008.
6. L'art. 7 comma 6 del D. Lgs 165/2001, inerente la "Gestione delle risorse umane".
7. L'art. 35 D.L.44/2001 "Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale".
8. Il CCNL del comparto scuola vigente.
9. Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa di questa Istituzione Scolastica.
10. L'art. 10 del T.U. n. 297 del 16/04/1994.
11. Il D.L. n. 112/2008 e la circolare del Ministero della Funzione Pubblica n.2/2008.

Art. 1 – Requisiti professionali

Nel conferimento dell'incarico si terrà presente quanto disposto dall'art. 46 della L. 133/2008 che recita testualmente: *"per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria"*.

Nella definizione dei requisiti richiesti si tiene conto di quanto stabilito dalle circolari n.5/2006 e n. 1/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di "esperti di provata competenza", l'art. 46 della L. 133/2008 afferma *"Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore"*.

Per ciascuna attività/progetto deliberati nel PTOF per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni si stabilisce che gli stessi debbano essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Competenze richieste dal progetto;
- Esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
- Esperienze metodologiche e didattiche;
- Titoli di studio e formazione.

L'esperienza maturata, dichiarata nel curriculum presentato dall'esperto contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione, sarà documentata dallo stesso all'atto della stipula del contratto.

Il riscontro dei requisiti sarà operato dalla Commissione individuata per la scelta dell'esperto.

I requisiti minimi individuati per uno stesso incarico conservano validità fino a nuova determinazione della Commissione di volta in volta impegnata nella scelta.

Art. 2 – Pubblicazione degli avvisi di selezione

1. Il Dirigente, sulla base del PTOF e del Programma Annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare nell'apposita sezione di Pubblicità Legale disponibile sul sito web dell'Istituto ed, eventualmente, con ulteriori forme di pubblicità.
2. Gli avvisi dovranno indicare le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che s'intende stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato:
 - a. L'oggetto della prestazione;
 - b. La durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
 - c. Il corrispettivo per la prestazione;
3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego;
4. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal D.S. può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione.

Art. 3 – Criteri di scelta e procedure per i contratti

Il Dirigente è delegato dal Consiglio di Istituto a redigere apposite convenzioni con enti o associazioni culturali, onlus e di volontariato finalizzate alla collaborazione di loro esperti nella realizzazione di iniziative progettuali deliberate dagli Organi Collegiali e previste dal PTOF.

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti che appartengono ad altra Amministrazione Pubblica, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D. Lvo n. 165 del 30/03/2001.

Durante la fase di selezione dell'esperto esterno e/o dell'Associazione, l'Istituto si impegna:

- Ad assicurare la trasparenza nelle procedure e nella selezione;
- A garantire la qualità della prestazione;
- A scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio;
- Fra più opzioni, dare la precedenza alla collaborazione plurima con personale docente ed ATA esperto, in servizio presso altre scuole statali, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza, ai sensi dell'art. 35, CCNL 29/11/2007

Nel caso che, nell'ambito di un progetto/attività, un esperto e/o Associazione di provata competenza abbia già collaborato occasionalmente e proficuamente con l'Istituto negli anni precedenti o con altri Istituti del territorio, il D.S. può assegnare un titolo di preferenza all'esperto stesso.

Il D.S. conferisce l'incarico, tramite nomina o contratti scritti, ad esperti secondo i seguenti criteri:

- A. Incarichi nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa
- L'offerta deve rientrare tra le attività del PTOF e comunque deve essere consona alle attività ed alle finalità della scuola;
 - L'offerta deve essere supportata da un curriculum attestante:
 1. I titoli di studio e le specializzazioni,
 2. Le esperienze lavorative nel settore,
 3. Pubblicazioni, master e stage sempre nel settore,
 4. Pregressa esperienza nella scuola,
 - Scelta ultima del Dirigente Scolastico.
- B. Incarichi relativi ai PON i criteri al punto A così integrati:
- Titoli di studio afferenti la tipologia di intervento;
 - Laurea specifica;
 - Abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso afferente alla tipologia di intervento per i percorsi di tipo disciplinare;
 - Competenze informatiche e del sistema di gestione dei PON;
 - Patente informatica;
 - Dottorato di ricerca;
 - Pubblicazioni;
 - Specializzazioni afferenti all'area di intervento;
 - Corsi di perfezionamento post-laurea;
 - Comprovata esperienza lavorativa nel settore di pertinenza;
 - Esperienza e/o coordinamento corsi di formazione e specializzazione post-universitari;
 - Partecipazione a progetti o sperimentazione di rilevanza nazionali;
 - Appartenenza attuale o pregressa nei ruoli della scuola.

In ogni caso i titoli saranno considerati in base alle competenze richieste dal progetto e tenuto conto del profilo di ogni singolo esperto.

Per gli esperti legati ai progetti si procede con avviso pubblico di selezione.

La scelta dell'esperto sarà operata dalla commissione appositamente nominata, che procederà alla valutazione comparativa dei curricula.

Le decisioni della Commissione, saranno debitamente motivate.

Le graduatorie sono approvate dal Dirigente Scolastico e pubblicate nell'apposita sezione di "Pubblicità Legale – Albo on line" del sito internet dell'Istituzione Scolastica.

E' fatto salvo comunque il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti della normativa vigente in materia.

Art. 4 –Requisiti ed individuazione degli esperti

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati sulla base del possesso di titoli e competenze inerenti al progetto da realizzare (curriculum vitae formato europeo).

Gli esperti interni e/o esterni cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa dei curricula sulla base delle seguenti tabelle (A o B) di valutazione dei titoli.

Il Dirigente Scolastico nomina un'apposita Commissione per le valutazioni di cui al presente articolo.

La Commissione sarà formata: dall'Assistente Amministrativo referente dei progetti, dal docente responsabile del progetto o attività e presieduta dal Dirigente Scolastico. Detta Commissione potrà essere di volta in volta ampliata con altro personale in servizio presso l'Istituto per la valutazione di particolari richieste (ad esempio docente preposto all'ufficio tecnico, D.S.G.A., docenti di comprovata esperienza per il progetto o l'attività che si intende svolgere diverso dallo stesso referente del progetto o attività, ecc.). la valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati nell'art. 2.

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio, che verrà stabilito di volta in volta, come da tabelle (A o B) di valutazione dei titoli (a esempio esemplificativo):

Tabella A di valutazione (nei casi in cui siano richiesti titoli prevalentemente culturali e di docenza)

	TITOLI	IPOTESI DI PUNTI
1	Laurea specifica	10
2	Laurea specifica oltre 100/110	12
3	Laurea specifica con lode	14
4	Diploma specifico di secondo grado	5
5	Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento	4 (per ogni anno)
6	Docenza scuola di ogni ordine e grado coerente con la tipologia di intervento	3 (per ogni anno)
7	Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento	1(ogni pubb. Max 5)
8	Specializzazioni, corsi di perfezionamento post lauream, master ecc. coerente con la tipologia di intervento	2 (per ogni titolo)
9	Pregresse esperienze di docenza con l'Istituto nella stessa tipologia di progetti	2 (per ogni progetto)
10	Pregresse esperienze di docenza con l'Istituto in progetti vari	2 (per ogni progetto)
11	Pregresse esperienze di docenza in progetti vari	1 (per ogni progetto)

Tabella B di valutazione (nei casi in cui siano richiesti titoli prevalentemente professionali)

	TITOLI	IPOTESI DI PUNTI
1	Esperienza specifica nel settore	5 (per ogni anno)
2	Pregresse esperienze di collaborazione con l'Istituto	5 (per ogni anno)
3	Pregresse esperienze di collaborazione con altri Istituti	4 (per ogni anno)
4	Laurea	3
5	Diploma di scuola secondaria di secondo grado	1

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che:

- Abbiamo già lavorato in Istituto;
- Abbiamo svolto esperienze in altri Istituti;
- Richiedano un compenso inferiore.

La circolare n. 2/2008 citata nelle premesse chiarisce che solo per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, o simili, non si debba procedere all'utilizzo delle procedure o comparative per la scelta dell'esperto, né ottemperare agli obblighi di pubblicità.

Art. 5 – Doveri e responsabilità dell'esperto

L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera deve assumere nei confronti dell'Istituzione Scolastica i seguenti impegni:

1. Predisporre il progetto specifico di intervento in base alle indicazioni e richieste della scuola;
2. Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni.

In base al contratto d'opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante l'attività didattica curricolare, oppure gestire direttamente i corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo la responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, previa autorizzazione dei genitori. In tal caso l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'istituzione Scolastica per ogni intervento connesso all'incarico.

Art. 6 – Stipula del contratto

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il D.S. provvede alla stipula del contratto.
2. Nel contratto devono essere specificati:
 - L'oggetto della prestazione;
 - I termini di inizio e conclusione della prestazione;
 - Il corrispettivo della prestazione indicato al netto di IVA se dovuta, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione;
 - Le modalità di pagamento del corrispettivo;
 - Le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.
3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di:
 - Svolgere l'incarico personalmente, secondo il calendario predisposto dalla scuola;
 - Assicurare, se necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici all'inizio delle attività, al fine di predisporre una programmazione concordata con i docenti, e nelle manifestazioni conclusive del progetto;
 - Documentare l'attività svolta;
 - Autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali conformemente alla legge 163/2003;
 - I titolari dei contratti hanno l'obbligo di assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.
4. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella del contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, e la disciplina che lo regola è quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile. La prestazione deve essere di natura temporanea.
5. I contratti di cui al presente regolamento, qualora vengano stipulati con personale non appartenente all'Amm.ne Scolastica, costituiscono prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa o di prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.
6. I contratti di cui si tratta, nel caso in cui vengano stipulati con personale appartenente all'Amm.ne Scolastica, costituiscono collaborazioni plurime, ai sensi degli artt. 35 e 37 del CCNL2006-2009.
7. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore a due anni scolastici.
8. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.
9. Degli incarichi attribuiti agli esperti esterni verrà data pubblicità ai sensi del D. L.vo 33/2013 e della Legge 192/2012.

Art. 7 – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra Amm.ne Pubblica e altre Scuola è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell' Amm.ne di appartenenza di cui all'art. 53 del D. L.vo n. 165/2001.
2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53 cc. Da 12 a 16 del D. L.vo n. 165/2001.

Art. 8 – Determinazione del compenso

Il compenso massimo è così definito:

Tipologia	Importo orario
Attività di insegnamento	Fino ad un massimo € 35,00/h lordo dip.
Attività di non insegnamento	Fino ad un massimo € 17,50/h lordo dip.
Attività amministrativa e/o tecnica	Fino ad un massimo € 14,50/h lordo dip.
Attività ausiliaria	Fino ad un massimo € 12,50/h lordo dip.

Attività di aggiornamento, formazione e di riconversione professionale

D.I. 13/06/1986 – D.I. n. 326 12/10/1995

Tipologia	Importo orario
Attività di direzione organizzazione e controllo	€ 41,32 giornaliera lordo dip.
Attività di coordinamento scientifico, progettazione, monitoraggio e valutazione	€ 41,32/h lordo dip. elevabili ad € 51,65 per i professori univertari
Attività docenza	€ 41,32/h lordo dip. elevabili ad € 51,65 per i professori univertari
Attività assistenza tutoriale, coordinamento dei lavori di gruppo e delle esercitazioni previste dal progetto formativo	€ 25,82/h lordo dip

Attività all'interno dei PON FSE 2014-2020

Tipologia	Importo orario
Esperto	€ 70,00 (lordo stato)
Tutor	€ 30,00 (lordo stato)
Referente/i Valutatore/i	€ 23,22 (lordo stato)

Con il prestatore d'opera è possibile concordare un compenso, anche forfettario, diverso da quello fissato dalle tabelle sopra esposte.

Art. 9 – Valutazione della prestazione

L'Istituto prevede una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto esterno attraverso appositi questionari di gradimento. L'esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

Art. 10 – Impedimenti alla stipula del contratto

I contratti con i collaboratori esterni e/o Associazioni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, c. 4 del D.I. n.44/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- Che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- Che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- Di cui sia in ogni modo opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna insostituibile con altra figura professionale interna alla Scuola;
- Di cui sia previsto, a livello ministeriale di linee guida, il ricorso a specifiche professionalità esterne

Art. 11 – Manifestazioni particolari

Per manifestazioni particolari, ristrette nel tempo, che richiedano l'intervento di personalità e professionalità particolari, è possibile derogare dalla procedura e dai limiti di spesa; in tal caso si procede a chiamata diretta a discrezione del D.S. che successivamente richiederà al Consiglio di Istituto l'approvazione per compensi ed eventuali rimborsi spese.

Art. 12 – Modifiche

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto e ha durata e validità illimitata; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio di Istituto con apposita delibera, anche ratificando misure urgenti predisposte dal D.S.

Art. 13 – Pubblicità

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Istituzione Scolastica nell'apposita sezione di Pubblicità legale – Albo on line e di "Amministrazione Trasparente" >Disposizioni Generali >Atti Generali.